

Le Circolari della Fondazione Studi

n.14 del 20.06.2014

IL BONUS 80 EURO E' SEMPRE COMPENSABILE

Facendo seguito alla prima applicazione del bonus 80 euro di cui all'art. 1 del DL. 66/2014 e alla conversione in legge del testo, sono emersi alcuni aspetti critici che riguardano le modalità di recupero da parte del sostituto di imposta.

La prima questione riguarda la compensazione in F24 del bonus ed in particolare se bisogna tenere conto dei limiti e delle conseguenti disposizioni riferite al divieto di compensare crediti in presenza di debiti iscritti a ruolo l'obbligo fino a concorrenza di cui all'art. 31, DL 78/2010.

Inoltre, va valutato se attenersi all'obbligo di asseverazione del credito compensato se superiore al limite di 15.000 euro di cui all'art. 1, c. 574 legge 147/2013;

Infine, si pone la questione se compensare il bonus in F24 con tutte le imposte e tributi che transitano nel modello, oppure soltanto con ritenute e contributi come previsto dal testo originario del DL. 66/2014.

Con riferimento alla prima questione occorre innanzitutto risalire alle motivazioni che hanno portato il legislatore ad introdurre i limiti indicati. L'art. 31, comma 1, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, ha introdotto, a decorrere dall'1 gennaio 2011, un divieto di compensazione - ai sensi dell'art. 17, comma 1 del d.lgs. n. 241 del 1997 - dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori di ammontare superiore a 1.500 euro e per i quali è scaduto il termine di pagamento, prevedendo una specifica sanzione in caso di violazione del divieto.

Nella definizione di imposte erariali nel tempo sono state comprese le imposte dirette, l'Iva e le altre imposte indirette, nonché Irap e addizionali regionali e comunali all'Irpef (cfr. AE circolare 4/2011 e 13/2011).

DIPARTIMENTO
SCIENTIFICO della
FONDAZIONE STUDI

Via C. Colombo, 456
00145 Roma (RM)

In via generale l'imposta è un prelievo coattivo di ricchezza effettuata al cittadino e i relativi crediti sono quelli che nascono dalle normali dinamiche economiche che interessano i contribuenti e nella fattispecie quando il prelievo erariale è stato effettuato in misura superiore al dovuto.

L'imposta è un prelievo coattivo di ricchezza effettuata al cittadino e i relativi crediti sono quelli che nascono dalle normali dinamiche economiche che interessano i contribuenti e nella fattispecie quando il prelievo erariale è stato effettuato in misura superiore al dovuto.

L'art. 1 del DL 66/2014 al fine di ridurre il cuneo fiscale ha stabilito che per una determinata platea di soggetti "è riconosciuto un credito".

Appare evidente che sia la finalità della disposizione, sia la natura del credito riconosciuto, in nessun modo possono essere ricondotti ad una definizione di "credito derivante da imposta erariale". E' bene evidenziare che il credito in esame nasce da un atto legislativo e quindi al di fuori dell'ambito delle imposizioni erariali o dalle tradizionali modalità di riconoscimento di "crediti di imposta".


La circostanza che l'importo sia concesso anche per il tramite dei sostituti di imposta non altera la natura sopra descritta.

Ne consegue che il sostituto di imposta può (anzi deve) corrispondere il bonus ai lavoratori interessati e legittimamente può compensare tale credito anche in presenza debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro.

Ad analoga conclusione si perviene analizzando l'art. 1, comma 574 della legge n. 147/2013. Secondo detto articolo, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità.

E' evidente la finalità di contrasto dell'evasione fiscale e dunque anche in questo caso possono essere richiamate le medesime argomentazioni sopra riportate per ritenere non applicabile tale limite alla compensazione del bonus di 80 euro.

Con riferimento all'utilizzo del bonus in F24, la Fondazione già con circolare n.11 del 5 maggio 2014, aveva immediatamente interpretato la norma ritenendo applicabile solo la compensazione interna aggredendo in via prioritaria l'irpef e residuale i contributi INPS.



L'Agenzia delle Entrate con una successiva risoluzione n.48/E del 7 maggio 2014 ha istituito il codice tributo 1655 denominato "Recupero da parte dei sostituti d'imposta" cambiando completamente lo scenario di riferimento.

L'emanazione della citata risoluzione n.48/E si ritiene debba essere interpretata come una chiara volontà amministrativa di consentire la compensazione con tutti i debiti che transitano nel modello F24 e non soltanto con le imposte e i contributi.

A nulla rileva la circostanza che il testo legislativo sia adeguato successivamente alla risoluzione, ossia in sede di conversione del DL 66/2014 .

D'altronde, non ci sarebbe stato bisogno di istituire un codice tributo per compensare in F24 se non ci fosse stata la chiara volontà di aprire completamente a questa forma di recupero. Se l'Agenzia avesse avuto l'intenzione di limitare la compensazione solo alle ritenute e ai contributi non ci sarebbe stato bisogno di anticipare l'istituzione di un codice tributo specifico poiché avrebbe operato ordinariamente la compensazione interna prevista dalla norma.

Si tratta dunque, di uno dei casi già verificatesi in passato nella gestione amministrativa e lavoristica secondo cui interventi di prassi amministrativa anticipano comportamenti che solo successivamente ricevono una copertura legislativa.

Pertanto, anche in questo in occasione della scadenza del 16 luglio prossimo, il sostituto di imposta si ritiene potrà compensare il credito di 80 euro con tutti i debiti presenti in F24 indipendentemente dalla natura.